



DECRETO N. 167 del 07/06/2021

Oggetto: DEM 3677. Sardinia Yacht Services S.r.l. – Accoglimento dell'istanza di concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., di uno specchio acqueo di mq 7.500,00 e di un tratto di banchina retrostante di mq 1.689,83 ubicati nel Molo Ichnusa del Porto Storico di Cagliari da destinare alla realizzazione di un punto d'ormeggio per unità da diporto.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";

VISTA la Legge n. 241 in data 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. n.369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14.02.2018 di nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 8/2019 con il quale la nuova pianta organica è stata attuata con la nuova suddivisione in direzioni;

VISTO il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che in data 13.03.2018 è stato stipulato, tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Marina Militare, un protocollo d'intesa avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di impiego delle banchine del Molo Ichnusa del Porto di Cagliari, con riferimento alle esigenze della predetta Amministrazione Militare in occasione dell'installazione, nel predetto molo, della base logistica della Soc. Luna Rossa Challenge S.r.l. nell'ambito del programma di preparazione alla XXXVI America's Cup;

CONSIDERATO che nel suddetto documento è stato previsto, all'art. 2, quanto segue:

- ✓ *la banchina Ichnusa, esclusa l'area di security della facility passeggeri, già identificata nell'ambito della normativa in materia di Port and Ship Security, sarà oggetto di consegna ex art. 34 Cod. Nav. alla Marina Militare;*
- ✓ *al fine di non comprimere le esigenze operative di Forza Armata, la destinazione di impiego della Banchina Ichnusa nel suo complesso, a suo tempo stabilita con l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Cagliari n. 172 del 17.05.2007, verrà mutata come segue:*
- ✓ *la banchina è riservata prioritariamente alle esigenze della Marina Militare;*
- ✓ *l'uso ai fini commerciali è consentito previo idoneo preavviso all'Autorità Militare Marittima di almeno 7 giorni da comunicarsi da parte dell'Autorità Portuale/Autorità Marittima. L'accosto delle navi commerciali ed il relativo utilizzo della banchina, quando consentito dall'Autorità Militare, è sottoposto agli strumenti normativi regolamentari dell'Autorità Portuale/Autorità Marittima;*
- ✓ *la Marina Militare si obbliga a rendere il proprio nulla osta all'utilizzazione della parte di banchina Garau chiesta dal Consorzio Luna Rossa S.r.l., ai sensi del richiamato art. 36 comma 3 Cod. Nav., la cui efficacia sarà subordinata al formale rilascio del verbale di consegna, ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav., della precitata area della banchina Ichnusa e dell'attuazione delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.*

PRESO ATTO che in ottemperanza ai predetti accordi:

- ✓ con atto concessorio Rep. 2790 - Reg.09/2019, questa Autorità ha rilasciato, alla Soc. Luna Rossa Challenge S.r.l., la concessione demaniale marittima degli spazi del Molo Ichnusa del



Porto di Cagliari per la realizzazione della base logistica ed operativa del Team nell'ambito del programma di preparazione della XXXVI America's Cup;

- ✓ con Verbale Rep. n. 610/2019 del 13.05.2019, la Capitaneria di Porto di Cagliari ha provveduto alla consegna alla Marina Militare Italiana, degli spazi della Banchina Ichnusa necessari per le proprie attività marittime e portuali nonché per l'ancoraggio e l'ormeggio delle proprie unità navali.

VISTA l'istanza pervenuta in data 16.07.2019 - prot. n. 14266 e successive integrazioni del 25.09.2019 – prot. n. 18774 e del 03.02.2020 – prot. n. 2581, con la quale la Società "Sardinia Yacht Services S.r.l.", C.F.: 02828240909, con sede in Olbia (SS), viale Isola Bianca n. 32, ha chiesto, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., la concessione demaniale marittima, per la durata di anni 4, di uno specchio acqueo di mq. 15.000,00 nonché di un tratto di banchina ed area retrostante per complessivi mq. 1.700 ca, ubicati nel Molo Ichnusa – lato ovest del Porto Storico di Cagliari, da destinare alla realizzazione di un punto d'ormeggio per unità da diporto;

VISTA la nota prot. n. 6983 del 01.04.2020, con cui questa Autorità ha invitato la Marina Militare e la Capitaneria di Porto di Cagliari a voler far conoscere, per gli aspetti di rispettiva competenza, il proprio parere in merito all'istanza di cui alla nota che precede;

VISTA la nota prot. n.19665 del 20.05.2020, pervenuta in data 21.05.2020 – prot. n. 9968, con cui l'Autorità Marittima, sentita la Corporazione Piloti del Porto di Cagliari, ha espresso il seguente parere:

- parere favorevole per quanto attiene la modalità di ormeggio indicata nell'allegato planimetrico TAV. 5 - Piano ormeggi ipotesi 2;
- parere non favorevole per quel che riguarda la modalità di ormeggio indicata nell'allegato TAV. 4 – Piano ormeggi ipotesi 1, per le sottoelencate motivazioni:
 - ✓ *l'ingombro dovuto alla lunghezza delle unità navali e all'utilizzo della catenaria riduce sensibilmente lo specchio acqueo disponibile per le manovre evolutive delle navi che abitualmente scalano il Molo Sabauda del Porto di Cagliari, determinando una non trascurabile diminuzione del gradiente di sicurezza del porto;*
 - ✓ *da una disamina della documentazione tecnica allegata, è stato rilevato che lo specchio acqueo chiesto in concessione non include il tratto di mare ove insiste la catenaria ed i relativi sistemi di ormeggio. Pertanto, la zona di mare che in realtà andrebbe ad essere occupata risulta superiore a quella indicata negli elaborati planimetrici;*

PRESO ATTO che nella stessa nota, la Capitaneria di Porto ha reso noto che il Molo Ichnusa del Porto di Cagliari è stato inserito nel "Piano di emergenza per il soccorso ad aeromobile in mare – Ed. 2010 approvata dalla Prefettura di Cagliari in data 02.03.2011 quale "area destinata allo sbarco di superstiti punto raccolta mezzi, area destinata per la costituzione del posto medico avanzato..." Pertanto, qualora la citata banchina dovesse essere assentita con concessione, dovrà essere sottoposta alla locale Prefettura una proposta di variante al citato Piano, indicando una nuova area portuale da destinare alle operazioni di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 10359 del 27.05.2020, con cui questa Autorità ha indetto una riunione, alla presenza della Capitaneria di Porto e della Marina Militare, al fine di esaminare congiuntamente, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'istanza indicata in oggetto, alla luce del parere espresso in merito dalla stessa Autorità Marittima con nota prot. n. 19665 del 20.05.2020, pervenuta in data 21.05.2020 – prot. n. 9968;

VISTA la nota prot. n. 11319 del 11.06.2020, con la quale, come concordato in occasione del predetto incontro, questa Autorità ha invitato la Capitaneria di Porto a voler fornire ogni utile indicazione ai fini del ridimensionamento dello specchio acqueo oggetto della domanda di cui trattasi, con particolare riferimento all'ormeggio in andana delle unità, alla luce anche delle valutazioni espresse dal Corpo Piloti;

VISTA la nota prot. n. 31676 del 31.07.2020, pervenuta in data 03.08.2020 – prot. n. 15028, con cui l'Autorità Marittima ha individuato "in metri 50 (cinquanta) l'ingombro massimo dello specchio acqueo comprensivo sia della lunghezza delle unità da diporto ormeggiate che dell'ingombro eventuale della catenaria utilizzata";



VISTA la nota prot. n. 6069 del 13.08.2020, con cui questa Autorità ha indetto una riunione con la Capitaneria di Porto e la Marina Militare ai fini di approfondire la tematica relativa all'utilizzo degli specchi acquei di cui trattasi;

PRESO ATTO che a seguito degli esiti della predetta riunione, è risultato necessario acquisire informazioni in merito all'intendimento del richiedente di procedere alla modifica del progetto ai fini del prosieguo dell'iter istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 17134 del 03.09.2020, con cui questa Autorità ha convocato, per il giorno 09.09.2020, una riunione con il richiedente al fine di valutare le modifiche da apportare al progetto per il prosieguo dell'iter istruttorio inerente alla pratica in argomento;

VISTA la nota prot. n. 17663 del 10.09.2020, con la quale questa Autorità ha invitato la predetta Società a voler comunicare l'interesse al prosieguo dell'iter istruttorio inerente la domanda in argomento alle condizioni espresse dalla Capitaneria di Porto per quanto concerne la modifica degli spazi a mare richiesti in concessione demaniale marittima;

VISTA la nota pervenuta in data 23.09.2020 - prot. n. 18496, con la quale la citata Società ha trasmesso nuova istanza, con la quale è stata rettificata la richiesta di concessione demaniale marittima in ossequio alle suindicate determinazioni per quanto concerne, in particolare, la dimensione dello specchio acqueo:

- ✓ mq 1.689,83 di superficie scoperta ubicata nella banchina Ichnusa;
- ✓ mq 7.500,00 di specchio acqueo antistante;

VISTA la nota prot. n. 19965 del 14.10.2020, con cui questa Autorità, al fine del prosieguo dell'iter istruttorio, ha chiesto alla predetta Società di voler comunicare la propria preventiva accettazione della condizione contenuta nel protocollo d'intesa stipulato tra questa Autorità e la Marina Militare, avente ad oggetto la disponibilità, se richiesto dalla citata Amministrazione Militare, della banchina Ichnusa nel suo complesso fino alla scadenza della concessione demaniale marittima assentita a Luna Rossa Challenge S.r.l., prevista per giugno 2021;

VISTA la nota pervenuta in data 05.11.2020 - prot. n. 21591, con cui la citata Società ha confermato l'accettazione della predetta condizione;

VISTO l'Avviso del 08.03.2021, con cui questa Autorità ha provveduto a pubblicare l'istanza pervenuta in data 23.09.2020 - prot. n. 18496, con la quale la predetta Società ha chiesto, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., la concessione demaniale marittima, per la durata di anni 4, di uno specchio acqueo di mq. 7.500,00 nonché di un tratto di banchina ed area retrostante per complessivi mq. 1.689,83, ubicati nel Molo Ichnusa – lato ovest del Porto Storico di Cagliari, da destinare alla realizzazione di un punto d'ormeggio per unità da diporto;

CONSIDERATO che, nei termini previsti nella suindicata pubblicazione, è stata presentata la seguente opposizione:

1. *Sardinia Yacht Services S.,r.l., Società con sede a Olbia, presenta un valore della produzione prevalente costituito da servizi logistici e servizi alle imbarcazioni;*
2. *la Società Sardinia Yacht Services S.r.l. opera in regime di fatturato non prevalente come gestore di punti d'ormeggio per unità da diporto; difatti ha in concessione dalla vs. ADSP dei punti d'ormeggio funzionali alla sua attività cantieristica e tecnica nel cantiere in concessione demaniale in Olbia, località Viale Isola Bianca, 32 07026 Olbia (SS);*
3. *non opera pertanto in maniera prevalente e dedicata nella gestione di marine d'ormeggio e porti turistici;*
4. *inoltre un'imbarcazione cliente della Sardinia Yacht Services S.r.l., denominata a poppa Crescent, ha sostato a vario titolo negli anni precedenti alla pubblicazione del bando proprio nelle aree oggetto della richiesta di concessione;*
5. *in precedenza inoltre sono stati avvistati nuclei di sommozzatori operare nello spazio acqueo in evoluzione antistante il molo oggetto dell'istanza in data precedente all'istanza;*
6. *pertanto rappresentiamo un ostacolo alla libera concorrenza ai fini del rispetto della produzione legislativa antitrust e della normativa europea, sull'opportunità di affidare ad un fornitore di servizi commerciali comunemente denominati di "yacht agent" anche la gestione del punto di ormeggio in cui questi servizi vengono erogati;*
7. *operatore, ribadiamo, precedentemente coinvolto, indirettamente o direttamente, nell'utilizzo*



del bene demaniale attraverso un suo cliente;

8. *l'avviso in oggetto inoltre non presenta la data;*

9. *certi di non ricevere alcuna futura intimidazione alla nostra attività d'impresa in conseguenza..."*

VISTA la nota prot. 7959 del 20.04.2021, con cui questa Autorità, al fine del prosieguo dell'iter istruttorio inerente alla pratica in argomento, ha invitato la ripetuta Società a voler fornire le proprie deduzioni in merito alla suddetta opposizione, con particolare riferimento a quanto indicato al punto n. 3;

VISTA la nota pervenuta in data 30.04.2021 – prot. 8934, con la quale lo Studio legale Avv. Edoardo Brusco, in nome e per conto della citata Società ha comunicato le seguenti deduzioni:

- a) *la SYS S.r.l. ha i requisiti necessari per richiedere la concessione demaniale marittima in parola in quanto il proprio oggetto sociale prevede, specificatamente, la possibilità di gestire l'ormeggio di imbarcazioni da diporto (cfr. atto di scissione società a responsabilità limitata del 05.05.2020, repertorio n. 11.190, raccolta n. 7570, notaio Giovanni Cerbioni...nella parte evidenziata in giallo allegato sub doc. 1) oltre a quelli "costituiti da servizi logistici e servizi alle imbarcazioni";*
- b) *al contrario di quanto asserito dall'opponente, SYS S.r.l., a mezzo di proprie Società collegate e/o facenti parte del Gruppo Luise, ha assentite, nel territorio nazionale, numerose concessioni demaniali per l'ormeggio di unità da diporto;*
- c) *SYS S.r.l. dimostra quindi di essere in possesso, anche se in questa fase può essere ancora superfluo, in quanto motivo di preferenza in caso di comparazione tra più soggetti giuridici o in caso di domanda in concorrenza di terzi, circostanze nel caso di specie non verificatesi, della professionalità necessaria per la gestione di punti di ormeggio;*
- d) *la SYS S.r.l. si è costituita per effetto della scissione di ramo di azienda che con il medesimo "brand" ha maturato una esperienza specifica proprio in Sardegna nel mercato dei superyacht in più di venti anni di attività;*
- e) *la SYS S.r.l. durante la stagione turistica estiva 2009 ha gestito, con successo, gli ormeggi per superyacht del campo boe Safebay di Cala di Volpe, portando all'ormeggio decine di megayacht;*
- f) *la SYS S.r.l. è anche agenzia raccomandataria marittima ai sensi della legge 135/77 e si evidenzia che è cosa piuttosto frequente nel territorio italiano che le Agenzie Marittime chiedano, e ottengano, concessioni demaniali marittime presso le quali poter ormeggiare le navi dei propri clienti;*
- g) *ribadendo che il requisito necessario per richiedere il godimento dell'area demaniale in oggetto è la previsione nell'oggetto sociale della possibilità di "gestire l'ormeggio di imbarcazioni da diporto", circostanza già dimostrata da SYS S.r.l., la Società richiedente ha già altresì dato atto di avere già l'eventuale e ulteriore requisito della professionalità tanto più che:*
 - ✓ *la stessa Autorità di Sistema del Mare di Sardegna ha già concesso, nelle more del rilascio della concessione demaniale marittima, l'autorizzazione all'ormeggio della citata (proprio dall'opponente) unità da diporto, il Crescent, senza che si siano verificate problematiche all'utenza portuale e, anzi, gestendo l'area concessa con la diligenza del buon concessionario e dando conforto economico all'intera comunità cagliaritano;*
 - ✓ *l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha dato, una volta istruita la pratica amministrativa, come previsto e al contrario di quanto precipitosamente asserito dall'opponente, la necessaria e prevista pubblicità, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., dell'istanza di concessione richiesta da SYS S.r.l., garantendo a tutti i soggetti giuridici che potessero essere interessati la medesima opportunità di ottenere la stessa concessione demaniale marittima, nonché la possibilità di dimostrare almeno la stessa professionalità garantita dalla Società istante, per una eventuale successiva comparazione;*



- h) *la Società istante ha proposto e garantito l'attuazione di un più ampio progetto di riqualificazione e di miglioramento, e non si è limitata a richiedere una semplice occupazione dell'area demaniale;*
- i) *dalla nota inviata, si evincerebbe che il soggetto giuridico opponente non avrebbe nel proprio oggetto sociale la possibilità di gestire ormeggi;*
- j) *l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna avrà la possibilità di controllare altresì se lo stesso soggetto giuridico opponente, abbia la possibilità di garantire almeno la stessa professionalità ed esperienza nel settore, un adeguato progetto migliorativo sull'area demaniale in parola, la stessa solidità patrimoniale, economica e finanziaria e, per finire, la non esposizione con il fisco e con gli enti previdenziali, così come SYS S.r.l., che in maniera inequivocabile e come previsto dal Codice della Navigazione, assicura il miglior utilizzo pubblico dell'area demaniale richiesta;*
- k) *pertanto, la SYS S.r.l. insiste affinché l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna rilasci, senza altro indugio, la concessione demaniale marittima richiesta.*

VISTA la nota pervenuta in data 18.05.2021 – prot. 10483, con cui lo Studio legale Avv. Edoardo Brusco, in nome e per conto della predetta Società, ha comunicato le ulteriori seguenti deduzioni:

- l) *il Dott. Fulvio Luise è attualmente Presidente e Amministratore Delegato di Sardinia Yacht Services S.r.l., dimostrando quindi e qualora ce ne fosse bisogno per il caso di specie, di avere altresì la professionalità e l'esperienza affinché venga rilasciata la concessione demaniale marittima richiesta;*
- m) *tra l'altro e ulteriormente, le cariche che dimostrano un'esperienza diretta nella gestione di concessioni demaniali marittime sono le seguenti:*
 - ✓ *nell'anno 2006, allorché la Società era ancora ramo di azienda della Sardinia Logistic S.r.l. (ex Sardinia Yacht Services S.r.l.) ha gestito per conto della Società Smeralda Holding S.r.l. la concessione demaniale marittima del campo boe in Cala di Volpe;*
 - ✓ *lo stesso Fulvio Luise è tuttora Amministratore Delegato della Società Luise International & C. S.r.l., titolare di:*
 - *concessione demaniale marittima dal 2002 nel Porto di Ischia per l'esercizio dell'attività di ormeggio;*
 - *concessione demaniale marittima dal 2004 del Molo di Sopraflutto del Porto di Margellina, Napoli, Marina Resort Marina Molo Luise;*
 - ✓ *è altresì Amministratore Delegato della Società Luise Associates Rome S.r.l., titolare di concessione demaniale marittima e titolare di procura e gestore di numerosi posti barca nel Porto Turistico di Roma;*
 - ✓ *è anche Presidente e Amministratore Delegato della SYS Provision S.r.l., titolare di concessione demaniale marittima nel Porto di Olbia con attività di ormeggio e sosta di grandi Yacht;*
 - ✓ *è infine Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Luise Associates Sicily S.r.l., titolare di concessione demaniale marittima nel Porto di Riposto per l'ormeggio di superyachts;*
 - ✓ *è stato Presidente e Amministratore Delegato di IMES S.r.l., titolare di concessione demaniale marittima nel Porto di Olbia che dal 2017 ha esteso l'attività di cantiere navale anche all'ormeggio di grandi yachts;*
 - ✓ *è stato Consigliere della Società Venice Yacht Pier S.r.l., titolare di concessione demaniale marittima nel Porto di Venezia per l'ormeggio dei grandi yachts nella laguna di Venezia;*

CONSIDERATO che nella stessa nota, la Sardinia Yacht Services S.r.l., nell'allegare la scheda personale completa del Dott. Fulvio Luise estratta dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ha sollecitato il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta;

VISTA la nota prot. n. 10734 del 21.05.2021, con cui questa Autorità, in merito alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni presentate dalla ripetuta Società, ha comunicato alla medesima:



Dall'esame della visura camerale di codesta Società, si rileva che l'attività prevalente indicata nella stessa sia quella di raccomandatario marittimo, mentre l'attività di realizzazione, sviluppo e gestione di infrastrutture, attrezzature e servizi per porti e approdi turistici, nonché di ormeggi per navi e natanti, risulta essere indicata nel solo oggetto sociale.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito, per quanto concerne i bandi di gara predisposti in ossequio al Codice dei contratti pubblici, che, qualora sia prevista l'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, l'oggetto sociale e l'attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti per dimostrare il requisito della professionalità.

Tuttavia, nel caso di specie, questa Autorità non ha bandito una gara pubblica, tantomeno ai sensi del citato Codice, in cui fosse previsto, quale requisito a dimostrazione della professionalità, l'iscrizione alla Camera di Commercio per un'attività prevalente che coincida con la richiesta della concessione demaniale marittima.

Come chiarito anche recentemente dal T.A.R. Sardegna (Sentenza n. 17/2021), le procedure per l'affidamento delle concessioni di beni demaniali, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del già citato Codice dei contratti pubblici, non soggiacciono al complesso delle disposizioni dettate dallo stesso in materia di appalti e concessioni di servizi e lavori, ma soltanto al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, il che esclude l'applicazione delle disposizioni di dettaglio richiamate nei punti 1. e 2. dell'opposizione. Pertanto, come previsto dalla stessa giurisprudenza, l'Ente può procedere a valutare anche altri elementi che comprovino la professionalità del richiedente.

Ciò necessariamente premesso, si rileva, dalle deduzioni presentate da codesta Società nelle note in riferimento, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sardinia Yacht Services S.r.l., rappresentante legale dell'impresa, ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi all'interno di Società che gestiscono concessioni demaniali marittime per scopi analoghi a quello previsto nella concessione demaniale marittima richiesta nel Porto di Cagliari.

Pertanto, si ritiene che l'ampia esperienza maturata dal rappresentante legale nel settore di cui trattasi sia sufficiente a garantire la professionalità dell'aspirante concessionario, atteso, peraltro, sia la limitata estensione spaziale e temporale (4 anni) della concessione.

Per quanto concerne, infine, l'opposizione di cui al punto 6. (ostacolo alla libera concorrenza ai fini del rispetto della produzione legislativa antitrust e della normativa europea, sull'opportunità di affidare ad un fornitore di servizi commerciali comunemente denominati di "yacht agent" anche la gestione del punto di ormeggio in cui questi servizi vengono erogati), si ritiene che la stessa sia priva di pregio, in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la gestione di un punto d'ormeggio per unità da diporto, oggetto della concessione demaniale marittima richiesta da codesta Società, concerne un'attività di interesse pubblico rivolta all'intera collettività e non può riguardare solamente i clienti del raccomandatario marittimo.

Per tutto quanto sopra esposto, si comunica che questa Autorità proseguirà l'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale marittima in argomento;

VISTI gli atti d'ufficio e l'esito dell'istruttoria svolta;

DECRETA

- di accogliere, in via definitiva l'istanza pervenuta in data 23.09.2020 - prot. n. 18496, con la quale la Società "Sardinia Yacht Services S.r.l." ha chiesto, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., la concessione demaniale marittima, per la durata di anni 4, di uno specchio acqueo di mq. 7.500,00 nonché di un tratto di banchina ed area retrostante per complessivi mq. 1.689,83,



ubicati nel Molo Ichnusa – lato ovest del Porto Storico di Cagliari, da destinare alla realizzazione di un punto d'ormeggio per unità da diporto

- di procedere all'assentimento della suindicata concessione demaniale marittima per la durata di anni 4 (quattro), ferma restando la condizione contenuta nel protocollo d'intesa stipulato tra questa Autorità e la Marina Militare, avente ad oggetto la disponibilità, se richiesto, dalla citata Amministrazione Militare, della banchina Ichnusa nel suo complesso;
- di stabilire il canone annuo provvisorio, salvo conguaglio, in € 13.674,71, determinato: ai sensi dell'art. 1, commi 250-256 della Legge n.296/06 del 27/12/2006, delle indicazioni operative della nota dell'Agenzia del Demanio prot.2007/7162/DAO in data 21/02/2007, delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.22 del 25/05/2009 e n.26 del 23/07/2009;
- di procedere, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", alla richiesta degli adempimenti necessari ai fini del rilascio del titolo concessorio.

Gli introiti derivanti dai canoni verranno imputati al capitolo E123/10 – canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale.

Il Direttore della D.V.P.
Dott. Giovanni Fabio SECHI

Il Segretario Generale
Avv. Natale DITEL

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA